REGOLAMENTO (CEE) N. 3288/88 DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1988

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di cavoli cinesi e di insalate « iceberg », originari del Marocco e di Cipro (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli agli accordi tra la Comunità economica europea, da un lato, e il Marocco (1) e Cipro (2), d'altro lato, prevedono nei relativi articoli l'apertura di contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari di ciascuno di tali paesi, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1988 :

— 100 tonnellate di cavoli cinesi del codice NC ex 0704 90 90,

— 100 tonnellate di insalate « iceberg » dei codici NC ex 0705 11 10 ed ex 0705 11 90 ;

considerando che, entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari aperti negli scambi con il Marocco, i dazi doganali applicabili sono soppressi progressivamente nel corso degli stessi periodi e secondo gli stessi ritmi previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1988, i dazi contingentali sono rispettivamente pari al 72,7 % e al 70 % dei dazi di base ; che, nei limiti dei contingenti tariffari comunitari aperti negli scambi con Cipro, i dazi doganali applicabili sono progressivamente soppressi secondo il ritmo e le condizioni stabiliti dagli articoli 5 e 16 del relativo protocollo ;

considerando che tuttavia il regolamento (CEE) n. 3189/88 del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con il Marocco e con la Siria (3) ed il protocollo dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità (4), prevedono che tali Stati membri differiscano, rispettivamente fino al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990, l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione ; che, pertanto, i contingenti tariffari sopra indicati si applicano soltanto alla Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 ;

considerando che occorre dunque aprire tali contingenti tariffari comunitari per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 1988 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione dei dazi previsti per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti ; che nel caso presente è opportuno non prevedere alcuna ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità per ciascuno di essi di prelevare dai volumi contingentali le quantità corrispondenti al rispettivo fabbisogno, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 2 ; che questa modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri ;

considerando che essendo il Regno del Belgio, il Regno di Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° novembre al 31 dicembre 1988, i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, sono sospesi, per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco e di Cipro, ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato :

(1) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(3) GU n. L 287 del 20. 10. 1988, pag. 1.
(4) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine	Volume contingentale	Dazio contingentale (in %)
	ex 0704 90 90	Cavoli cinesi			
09.1109			Marocco	100	10,9
09.1425			Cipro	100	13,6
	ex 0705 11 10	Lattughe a cappuccio :			
	ex 0705 11 90	— Insalate « iceberg » (Lactuca sativa L. ; varietà Capitata L.)			
09.1111			Marocco	100	dal 1° al 30 novembre : 10,5 % MIN 1,7 ECU/100 kg/br dal 1° al 31 dicembre : 9,1 % MIN 1,1 ECU/100 kg/br
09.1427			Cipro	100	dal 1° al 30 novembre : 13,6 % MIN 2,2 ECU/100 kg/br dal 1° al 31 dicembre : 11,8 % MIN 1,4 ECU/100 kg/br

2. Se sono effettuate o previste, entro un termine massimo di 14 giorni di calendario, importazioni di prodotti oggetto dei contingenti di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

3. Se lo Stato membro in questione non utilizza le quantità prelevate entro il predetto termine di 14 giorni, esso restituisce non appena possibile le quantità rimanenti mediante telex indirizzato alla Commissione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità alle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consente il saldo dei volumi contingentali.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sui loro prelievi, man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento dei contingenti viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

Su richiesta della Commissione gli Stati membri l'informano in merito alle importazioni effettivamente imputate ai contingenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS